



Ministero dell'Economia e delle Finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 2011/ 11512 /giochi/BNG

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 28 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le modalità di gioco del Bingo con partecipazione a distanza;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;

Visto l'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Norme di carattere fiscale in materia di giochi), come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che ha stabilito che con decreto dirigenziale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per



almeno il 70 per cento a montepremi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2010, n. 303, che ha prorogato fino al "31 marzo 2011" le disposizioni contenute nel succitato articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 1, comma 2, del suindicato decreto-legge n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, che ha demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di disporre l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2011, del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al predetto decreto-legge;

Visto il decreto direttoriale 8 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 ottobre 2009, n. 253 con il quale è stata data attuazione alla suindicata normativa contenuta nella legge 3 agosto 2009, n. 102, disponendo, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli art. 5 e 7 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, sono fissati nella misura rispettivamente dell'11% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle e che il montepremi di cui all'art. 6 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 è stabilito in almeno il 70% del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita e prevedendo, tra l'altro, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale e il compenso per il controllore centralizzato del gioco sulle cartelle-bingo in maniera differita fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 dicembre 2009, n. 289 con il quale, alla luce della suindicata normativa di cui alla legge n. 102/2009 e del decreto attuativo dell'8 ottobre 2010, sono state apportate le dovute modifiche al decreto 28 febbraio 2007, concernente il gioco del Bingo con partecipazione a distanza;

Visto il decreto direttoriale 30 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 gennaio 2011, n. 20 con il quale, in attuazione del decreto-legge n. 225/2010, è stata disposta la proroga fino al 31 marzo 2011 delle disposizioni di cui ai decreti 8 ottobre 2009 e 16 novembre 2009 concernenti modifiche al prelievo erariale, al compenso per il controllore centralizzato, al montepremi, al regolamento di gioco del Bingo e alla possibilità di pagamento differito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 2011, in corso di registrazione, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011 il termine del 31 marzo 2011 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;



Considerata la necessità, alla luce della suindicata normativa di cui alla legge n. 102/2009, alla legge n. 10/2011 ed al DPCM del 25 marzo 2011, di apportare le conseguenti modifiche ai citati decreti direttoriali 8 ottobre 2009, 16 novembre 2009 e 30 dicembre 2010;

Decreta

Art. 1

1. Le disposizioni contenute nei decreti direttoriali 8 ottobre 2009 e 16 novembre 2009, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente n. 253 del 30 ottobre 2009 e n. 289 del 12 dicembre 2009, già prorogate dal decreto direttoriale 30 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2011, sono prorogate fino al 31 dicembre 2011.

Art. 2

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° aprile 2011.

Roma, 31 marzo 2011

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Raffaele Ferrara

Registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 072